COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (2095) 321

PRESIDENTE . 321, 322, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 337, 343
VERONESI, *Relatore*. 321, 323, 327, 330, 333, 337
DI MAURO LUIGI . 322, 323, 325, 330, 337
PUCCI EMILIO 322, 325
MAROTTA VINCENZO 323
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. 323, 325, 331, 337
SABATINI 324, 325
BIANCHI FORTUNATO 324
BORRA 325
ZANIBELLI 331, 332
GUERRINI GIORGIO 343

Votazione segreta:

PRESIDENTE 344

La seduta comincia alle 11,30.

BIANCHI FORTUNATO f.f., *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (2095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ».

Il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente e la Presidenza della Camera ha accolto la richiesta di passaggio in sede legislativa deliberata all'unanimità dalla Commissione.

In assenza dell'onorevole Nucci, prego l'onorevole Veronesi di voler riferire alla Commissione.

VERONESI, *Relatore*. Nella seduta del 25 maggio 1965, in sede referente, avevo riferito sulle ragioni di carattere generale che giustificano questo particolare fondo di previdenza per il personale di volo, sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ho anche ricordato, in quella occasione, che il provvedimento di cui ci stiamo occupando è stato il frutto di un lungo lavoro preparatorio fatto di concerto tra i rappresentanti della categoria, e gli uffici dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e del Ministero del lavoro. È stato per altro notato che il secondo comma dell'articolo 14 conteneva una specie di delega al Governo, la quale avrebbe impedito la discussione del disegno di legge in sede legislativa da parte della

Commissione per una più sollecita approvazione, anche se, come venne osservato in quella occasione, in verità non si trattava di una delega vera e propria; si usava la parola delega al Governo, ma era piuttosto un'attribuzione di competenza al Governo per un periodo provvisorio al fine di adeguare le contribuzioni alle esigenze del fondo, secondo le risultanze della gestione.

Fu comunque proposta, da parte del Governo, la sostituzione di questo secondo comma con altra dizione che venisse a togliere ogni dubbio in proposito. Con la favorevole deliberazione del nuovo testo proposto è stato possibile ottenere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Io non avrei altro da aggiungere, essendo stati già svolti tutti i temi durante la discussione generale in sede referente. Il collega onorevole Nucci ha poi proposto degli emendamenti di carattere tecnico che condivido e che ritengo più opportuno illustrare nel corso della votazione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Io ritengo che una discussione sul provvedimento debba comunque farsi. Ho infatti sentito dal relatore che c'è stato l'accordo delle categorie interessate. Mi pare un'affermazione questa non convalidata dalla realtà delle cose, poiché – se non erro – un accordo c'è, ma è limitato soltanto ad una parte del complesso della categoria, limitatamente cioè ai piloti. Ora, io ritengo che, mentre si affrontavano i problemi relativi a questo personale, sarebbe stato opportuno allargare la visione a tutto il personale delle Società di navigazione aerea.

In sostanza, credo che abbiamo, grosso modo, ventimila dipendenti di tali Società, comprendendo sia il personale addetto alla navigazione aerea, sia il personale di terra; mentre qui noi andiamo a costituire un Fondo speciale di previdenza solo per i secondi: circa duemila persone. Su questo punto il relatore non ci ha detto come stanno le cose, e la sua illustrazione è mancante – almeno per quello che ho sentito stamattina – di tutti i dati: cioé, quanti sono gli assicurati, quali oneri comporta l'assicurazione di questi lavoratori, come vengono coperti tali oneri. Si prevede un contributo del 25 per cento; che gettito dà questo contributo? Credo che la Commissione dovrebbe sapere queste cose!

Ripeto, però, che il problema più importante non è il contenuto della legge, in quanto limitata al personale navigante, ma quello di provvedere a tutto il personale. Noi abbiamo, per esempio, un fondo di previdenza per tutta la gente del mare; ora, se vogliamo crearne uno per la gente dell'aria perché non dobbiamo farne usufruire tutto il personale? Io sono d'accordo che quando andassimo a strutturare un tal fondo dovremmo considerare la situazione particolare dei piloti i quali dopo un numero relativamente limitato di anni debbono andare in pensione (cosa che non accade per il personale di terra che svolge più a lungo la sua attività); queste considerazioni, indubbiamente, dobbiamo farle, debbono essere previste dalla legge; ma si dovrebbe anche considerare la situazione del restante personale. A me risulta che c'è già una certa somma disponibile per la costituzione di un Fondo speciale, tanto è vero che la società e i lavoratori versano uno speciale contributo, oltre a quello della assicurazione obbligatoria, che ammonta al 10 per cento dei salari (5 per cento a carico dei lavoratori e 5 per cento a carico delle società). Questo contributo dà un gettito di oltre un miliardo l'anno; se non sbaglio sono già accantonati 8 miliardi. Quindi, questo concetto di previdenza particolare per tutto il personale già esistente, il denaro in parte c'è, un gettito annuale c'è: si tratta di studiare come estendere questo Fondo speciale a tutto il personale delle linee aeree.

Queste le osservazioni di massima che ritengo si debbano fare, prima ancora di entrare nel merito della legge stessa.

PUCCI EMILIO. Io ritengo che giustamente il disegno di legge in esame sia diretto esclusivamente al personale di volo: piloti, *stewards*, *hostess*.

Il disegno di legge prende in certo senso le mosse da ciò che è avvenuto nell'aeronautica militare, dove il personale di volo ha un trattamento economico speciale e anche una assicurazione speciale, dato il rischio che esso corre, per la quale paga una cifra considerevole. Il personale di terra questo rischio non lo corre ed è regolamentato da leggi completamente diverse sia dal punto di vista previdenziale, che dal punto di vista dell'orario di lavoro. Il personale di volo dato il particolare logoramento a cui il volo sottopone l'organismo umano, non può superare le 85 ore di volo mensili ed ha dei limiti d'età – assai bassi – che non si possono oltrepassare; naturalmente il compenso è diverso e questo tanto nell'aeronautica militare, quanto nell'aeronautica civile.

Il disegno di legge vuole ricalcare il principio già esistente per l'aeronautica militare (che è per altro ripreso anche dalla legisla-

zione di altri paesi stranieri) applicandolo ad un numero ristretto di persone, che dovrebbe aggirarsi intorno a 1.500, che sono sottoposte ad un rischio speciale.

Il voler allargare questa legge a tutto il personale che opera nell'attività aerea comporterebbe innanzitutto un ritardo e riproporrebbe poi il problema di una assicurazione differenziata a seconda degli incarichi svolti.

Non sono, pertanto, assolutamente d'accordo con le considerazione svolte dal collega onorevole Di Mauro. Il disegno di legge può rimanere delimitato soltanto a questo personale e va approvato il più presto possibile, anche perché molto personale di volo, che proviene dall'aeronautica militare, ha raggiunto in questi anni il limite di età previsto e pertanto il problema del perfezionamento è per loro assai scottante.

PRESIDENTE. A me pare che ciò che ha detto l'onorevole Di Mauro abbia un certo fondamento.

Io vorrei un chiarimento. L'attuale trattamento di previdenza del personale dell'aviazione civile – personale di volo e personale a terra – è regolato da una Cassa nazionale della gente dell'aria. In questa Cassa è compreso tutto il personale?

VERONESI, *Relatore*. No. Infatti, l'articolo 5 del disegno di legge precisa che viene sciolta la Cassa nazionale della gente dell'aria a seguito dell'istituzione di questo fondo. Il che vuol dire che i soggetti contemplati da quella Cassa sono i soggetti contemplati da questo fondo.

DI MAURO LUIGI. Il personale di terra, oltre all'assicurazione obbligatoria, versa già un contributo particolare che viene accantonato!

MAROTTA VINCENZO. Ma non si può fare la stessa assicurazione per il personale a terra e per il personale che vola. Il rischio è assai diverso.

PRESIDENTE. Tutti siamo d'accordo nel riconoscere al personale di volo un trattamento particolare. L'onorevole Di Mauro fa un'altra questione: intanto che sistemiamo questo personale, non è possibile un provvedimento di carattere generale che tenga conto delle condizioni particolari del personale di terra, per il quale c'è già una specie di fondo supplettivo?

Ciò avviene già per la gente di mare, ove la Cassa per la previdenza marinara comprende anche quelli che lavorano a terra.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non voglio negare a nessuno il diritto di affrontare una discussione sull'argomento. Desiderò, però, far rilevare che in sede referente è stata fatta una discussione e la Commissione ha espresso un parere di massima favorevole, tanto è vero che all'unanimità ha chiesto la sede legislativa. Se adesso si vuole allargare la sfera di applicazione di questo Fondo, facendovi rientrare del personale che era stato lasciato fuori, bisognerà sospendere la discussione di questo provvedimento e presentare un nuovo disegno di legge.

VERONESI, *Relatore*. Non contesto minimamente la fondatezza delle aspirazioni della categoria di cui parla il collega Di Mauro. Io però ho sentito i rappresentanti del personale navigante, e salvo mettere in dubbio la veridicità delle affermazioni fatte, debbo dire che veramente il testo dell'esame è quello concordato fra le categorie interessate, il Ministero e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Non contesto che altri possano desiderare di vedere sistemata in modo migliore la propria posizione; però sarebbe surrettizio, a questo punto, volersi servire di un provvedimento già studiato ed elaborato per ottenere quei risultati ai quali essi aspirano.

DI MAURO LUIGI. Per esempio, il pensiero della C.I.S.L. era quello di arrivare ad una sistemazione organica e globale dell'intero personale.

VERONESI, *Relatore*. Non discuto questa esigenza, e la sua legittimità; però sostengo che ha ragione il Sottosegretario quando dice che, se vogliamo sistemare tutti, non è questo il testo adatto, e bisogna ricominciare da capo. Se invece vogliamo perfezionare con il crisma legislativo le intese già intercorse tra il Ministero e le parti interessate, allora approviamo questo disegno di legge. Cominciamo con questo, che è il meno che possiamo fare. Come Commissione, siamo disposti a tener conto di quelle altre esigenze: ma occorre tutto un lavoro preparatorio, che manca ora assolutamente. La gente dell'aria in Italia praticamente è costituita dall'Alitalia, più pochissimi altri: sono adesso 8.800 persone circa (1.400 il personale di volo, 58 dirigenti 4.740 impiegati, 2.550 operai), il grosso delle quali hanno la normale forma di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

PRESIDENTE. Vorrei concludere, affinché la Commissione possa pronunciarsi. Abbiamo qui un disegno di legge che trasforma l'attuale Cassa nazionale della gente dell'aria, alla quale sono iscritti soltanto i dipendenti di società a carattere nazionale che esplicano attività di volo.

D'altra parte, il rimanente personale di ufficio, e di attività a terra, visto che si vuole costituire questo Fondo, ne vorrebbe naturalmente usufruire anch'esso, e avanza la richiesta di costituire un Fondo speciale unico (dal momento che già esiste un trattamento integrativo speciale per loro, finanziato attraverso loro contributi), sia pure riservando al personale di volo un trattamento particolare.

Si può fare tutto, il Parlamento può fare tutto: però faccio osservare che in questo caso bisogna sospendere la discussione e rifare tutto da capo. Spiacente che queste richieste siano state sollevate quando il disegno di legge era già stato predisposto e concordato con le categorie interessate, e io mi domando se al personale di terra dell'aviazione civile non possa giovare maggiormente – per le sue rivendicazioni, che considero legittime – l'approvazione di questo disegno di legge in quanto così avrebbero un punto di riferimento, un traguardo al quale arrivare. Certo, non sarà facile: occorrerà del tempo, un lungo studio, un aumento dei contributi, e così via, ma ritengo che oggi non si potrebbe ampliare, senza adeguata preparazione, la portata del provvedimento in discussione.

SABATINI. Ritengo che, dati i precedenti, convenga accettare la proposta del Presidente di mandare avanti questo provvedimento. A me pare che, in caso contrario, danneggeremmo la categoria più direttamente interessata, dalla quale è partita l'iniziativa dell'istituzione di un fondo speciale: andrebbe così perduto tutto quel lavoro di contatto e di preparazione che c'è stato. Accogliendo questo disegno di legge, non si preclude nulla; una decisione può sempre essere presa in seguito per gli altri.

Tutti, anche le organizzazioni sindacali più responsabili, tendono ad avere una riorganizzazione della forma assicurativa e previdenziale. Almeno per quanto riguarda la CISL, l'idea era di arrivare a un trattamento minimo garantito per tutti, più la possibilità di fondi integrativi, che avrebbero potuto essere trattati in forma contrattuale. Non vedo perché, se c'è già una forma integrativa dell'attuale livello delle prestazioni della previdenza sociale, ciò dovrebbe imporci di sospendere questo provvedimento, e di rinviare tutto all'esame delle parti e dello stesso Ministero (ricominciando a fare calcoli, a studiare chi deve sopportare gli oneri, e così via). Perciò invito i colleghi a considerare se, alla luce di queste considerazioni, non si possa raggiungere un accordo, e procedere nella discussione del disegno di legge.

BIANCHI FORTUNATO. Anch'io convengo sull'opportunità di passare all'approvazione degli articoli di questo disegno di legge.

Così come altri colleghi hanno accennato prima, prego la Commissione di considerare il campo di applicazione previsto da questo disegno di legge, che è delimitato dall'articolo 4, e anche dal fatto che si tratta di quel personale specificato all'articolo 732 del Codice della navigazione, che in questo momento risulta iscritto negli albi, nei registri della gente dell'aria.

Il disegno di legge prevede una categoria particolare per la quale si chiede un fondo speciale di previdenza. Non sarei d'accordo di allargare la materia fino ad includervi altri lavoratori (non specificamente personale di volo). Perché noi siamo veramente tutti protesi a realizzare un sistema generale che sia davvero basato sulla solidarietà generale, e quasi, arrivando all'eccesso opposto, vorrei che si evitasse di creare nuovi fondi che vadano ad aggiungersi alle decine e decine di altri già esistenti. In sostituzione, potremmo pensare ad una integrazione del trattamento di base, perché altrimenti si viene a togliere al regime generale la possibilità di operare convenientemente.

Ora, desidero concludere convenendo nel modo più assoluto sulla proposta del Presidente, cioé di approvare il disegno di legge in esame. Nel medesimo tempo ci occuperemo anche del personale a terra, che forse potrà trovare massima sodisfazione già nell'ambito delle stesse aziende. Sappiamo che molte aziende hanno delle casse interne di integrazione previdenziale; sarebbe auspicabile portare tutte queste forme integrative da un piano locale o aziendale ad un piano generale per tutta la massa degli assicurati. Per il momento, però, ritengo che la cosa più urgente da fare sia quella di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente ai colleghi della Commissione che l'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, istitutivo della Cassa nazionale della gente dell'aria dice: « Alla Cassa dovrà essere iscritto tutto il personale aereo navigante (piloti, motoristi, radio-operatori di volo e quanti altri adempiono normalmente alle proprie mansioni su apparecchi in volo) in servizio presso le aziende esercenti linee aeree civili ». Pertanto, il dubbio che nella Cassa fosse compreso anche il personale di terra è fugato.

In secondo luogo, non si deve dimenticare che il personale di volo preme perché sia approvato rapidamente questo disegno di legge.

Si tratta, infatti, di una legge che è fatta per loro, si tratta della loro Cassa e non è certo il caso di bloccare questa legge in attesa di farne un'altra anche a favore del personale a terra.

Sono quindi dell'avviso che la Commissione approvi oggi il disegno di legge, votando magari un ordine del giorno che auspichi iniziative analoghe per la gente di terra.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la providenza sociale*. Esisteva la possibilità di iscrizione volontaria a questa Cassa della gente dell'aria da parte del personale non di volo, ma risulta che negli ultimi anni più nessuno si è voluto iscrivervi. Mi sembra quindi che le richieste del personale di terra rappresentino un problema del tutto nuovo che dovrà essere esaminato a parte in un successivo momento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Comprendo bene che non possiamo ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge; ma d'altra parte non possiamo nemmeno trascurare del tutto il restante personale dell'aviazione civile.

Non insisto pertanto nella mia primitiva richiesta e propongo conseguentemente che sia votato il seguente ordine del giorno, che reca le firme mia e degli onorevoli Santi e Veronesi:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera,

considerato che:

col disegno di legge n. 2095 in esame si risolve solo il problema previdenziale del personale di volo; che il rimanente personale dell'aviazione civile rimane escluso dal provvedimento in esame;

che è possibile pervenire ad un trattamento di previdenza per tale personale, anche perché c'è attualmente un fondo speciale alimentato da contributi delle aziende e dei lavoratori;

riconosce l'esigenza di istituire un fondo di previdenza per il personale dell'aviazione civile, escluso dal provvedimento oggi in esame;

invita il Governo

a prendere gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali interessate ed elaborare un apposito disegno di legge che istituisce un fondo di previdenza per il personale dell'aviazione civile ».

SABATINI. Io ho delle riserve sull'ordine del giorno, perché, per quanto riguarda il personale a terra, non possiamo fare un'affermazione di principio in base alla quale la Commissione riconosca che ci debba essere un fondo speciale.

BORRA. Pur essendo d'accordo nel riconoscere che la riforma pensionistica potrà portare a forme integrative, non vorrei che si desse l'illusione al personale di terra che potrà avere un trattamento uguale a quello della gente dell'aria.

PUCCI EMILIO. Vorrei ricordare quanto è detto dall'articolo 13 del disegno di legge:

« La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

c) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria ».

A mio avviso, qui si individua una situazione parallela a quella dell'aeronautica militare, il cui personale riceve uno stipendio praticamente doppio di quello del personale di terra (sovrappiù che è rappresentato dalla indennità di volo) un terzo del quale viene pagato per l'assicurazione. E sarebbe impossibile applicare ad altro personale una ritenuta di un terzo dello stipendio per un servizio che in definitiva non compie.

Non vedo quindi come si potrebbe estendere al personale di terra il trattamento previdenziale del personale che vola.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime le sue riserve sull'ordine del giorno Di Mauro, non potendo pronunciarsi su di esso senza adeguata valutazione delle richieste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Mauro Luigi, Santi e Veronesi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Istituzione e scopi del Fondo.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle Aziende di navigazione aerea ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della « Cassa nazionale della gente dell'aria » di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione, per quanto concerne i contributi e le prestazioni previste dalla presente legge, si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Al secondo comma, nona riga, il relatore propone di sopprimere le parole: « per quanto concerne i contributi e le prestazioni previste dalla presente legge ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

L'articolo 2 resta pertanto così modificato:

« Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri e i diritti e quanto altro di pertinenza della " Cassa nazionale della gente dell'aria " di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3 e 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Passaggio all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.

Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 4.

Obbligo dell'iscrizione.

Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata « Cassa nazionale della gente dell'aria » alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

Particolari norme, da concordarsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni, disciplineranno sia il trasferimento dei buoni in proprietà del Fondo, sia la liquidazione dei buoni medesimi.

Sull'articolo 5 l'onorevole Nucci ha presentato un emendamento, soppressivo del secondo comma, che viene fatto proprio dall'onorevole Veronesi.

Prego l'onorevole Veronesi di voler illustrare questo emendamento.

VERONESI, *Relatore*. Questo comma prevede intese tra l'I.N.P.S. e il Ministero delle poste per il trasferimento al Fondo dei buoni fruttiferi postali che erano intestati alla Cassa nazionale della gente dell'aria. Siccome sembra che sia sufficientemente definito il meccanismo di questo trasferimento dal primo comma dello stesso articolo nonché dall'articolo 47 che prevede la liquidazione dei buoni medesimi, sembra superfluo dire che occorrerà questa intesa, una volta che non si specifica quale dovrebbe esserne l'ulteriore contenuto, che evidentemente non potrebbe essere in contrasto con le norme legislative e regolamentari vigenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma al quale si riferisce l'emendamento soppressivo presentato.

(*Non è approvato*).

L'articolo 5 a seguito dell'emendamento soppressivo testé approvato rimane così formulato:

ART. 5.

Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata « Cassa nazionale della gente dell'aria » alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

Comitato di vigilanza.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza, del quale fanno parte:

a) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) il Direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Ispettorato generale dell'aviazione civile;

d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;

e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;

f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle Aziende di trasporto aereo;

g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale.

In mancanza di associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(*È approvato*).

ART. 7.

Poteri del Comitato di vigilanza.

Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:

1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

2) di dare parere sulla accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

4) di dar parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;

5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

Collegio dei Sindaci.

Le funzioni dei Sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

(*È approvato*).

ART. 9.

Entrate del Fondo.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;

b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;

c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;

d) dalle somme dovute dalle Aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità;

e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;

f) dalle rate di pensione prescritte;

g) dalle ammende di cui al successivo articolo 52.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sopravvenienze attive.

Sono devoluti al Fondo:

a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;

b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;

c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.

(*È approvato*).

ART. 11.

Bilancio tecnico.

Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico della Gestione del fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Gestione del Fondo.

Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento nonché, per ciascun iscritto, una somma corrispondente ai contributi, relativi all'intera anzianità di servizio, calcolati nei limiti e alle condizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Su questo articolo è stato presentato dall'onorevole Nucci il seguente emendamento, fatto proprio dall'onorevole Veronesi: « al secondo comma, quarta riga, dopo le parole « per ciascun iscritto » aggiungere la parola « di ».

Si tratta semplicemente di perfezionare l'articolo dal punto di vista formale.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 13, sul quale non è stato presentato nessun emendamento:

ART. 13.

Retribuzione soggetta a contributo.

La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

c) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sulla assicurazione generale obbligatoria.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Misura e versamento del contributo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 ed è ripartito per i 3 quinti a carico delle aziende e per 2 quinti a carico del personale.

Per un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1965, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura della percentuale di contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6.

Finché non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle Aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione.

Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di età.

Sull'articolo 14 è stato presentato dall'onorevole Nucci un emendamento, fatto proprio dall'onorevole Veronesi, allo scopo di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6 ».

Nella formulazione originaria, l'articolo dava l'impressione che si volesse dare una vera e propria delega al Governo il che avrebbe implicato l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea. A me pare che la nuova dizione ci consenta di evitare queste lungaggini, perchè la struttura, la percentuale del contributo viene stabilita in rapporto alle risultanze della gestione, su proposta del Ministero del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica.

Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14, quale risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo:

ART. 14.

Misura e versamento del contributo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 ed è ripartito per i 3 quinti a carico delle aziende e per 2 quinti a carico del personale.

La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di con-

certo con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.

Finché non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle Aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Il versamento del suddetto contributo deve essere eseguito trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la retribuzione.

Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 55° anno di età.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 15.

Tenuta dei conti delle Aziende.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle Aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° ottobre, ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1° gennaio.

A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le Aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.

Il conto di cui al primo comma del presente articolo è chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle Aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sarà chiuso addebitando alle Aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle Aziende in applicazione del successivo articolo 19.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16

Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie.

Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalità sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle Società, entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le Imposte dirette.

All'uopo, l'Istituto nazioale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette all'Intendenza di finanza delle rispettive Province perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla più prossima scadenza, purché tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.

Sull'articolo 16 l'onorevole Nucci ha presentato un emendamento, fatto proprio dall'onorevole Veronesi, allo scopo di sopprimere la virgola dopo la parola « Società », alla terza riga del primo comma.

VERONESI, *Relatore*. È un emendamento a prima visto del tutto formale; in effetti l'interpunzione, di cui si chiede la soppressione, sembra far riferire le parole « entro il termine di cui al quarto comma del precedente articolo 14 » a « sono riscossi », mentre invece si riferiscono « in caso di mancato pagamento da parte della Società ».

DI MAURO LUIGI. Vorrei sapere perché la riscossione di questi contributi deve avvenire attraverso l'esattoria. Per tutte le altre aziende non c'è una norma di questo genere.

PRESIDENTE. I contributi sono normalmente versati dall'azienda secondo la procedura dell'articolo 14. Se l'azienda è morosa

nel versamento dei contributi, si vede arrivare un'intimazione di pagamento attraverso un bollettino dell'esattoria. Credo che così sia disposto per semplificare la procedura; altrimenti occorrebbe una ingiunzione per ogni mandato di pagamento...

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È un sistema che anche altri enti usano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 con l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, sul quale non è stato presentato alcun emendamento.

ART. 17.

Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia.

L'obbligo del versamento del contributo, di cui al precedente articolo 14, da parte delle Aziende e dello iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'età dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia già conseguito la pensione a carico del Fondo.

Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonché nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della Azienda.

L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione può essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.

La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo allo iscritto.

La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.

I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico dell'Azienda e del personale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Responsabilità solidale per il versamento dei contributi.

In caso di fusione o cessazione di imprese, di Aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'Azienda, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

Su questo articolo l'onorevole Nucci ha presentato un emendamento, fatto proprio dall'onorevole Veronesi, allo scopo di sostituire alla sesta riga le parole « delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo » con le parole « di ogni altra somma dovuta al Fondo ».

Prego l'onorevole Veronesi di volere illustrare l'emendamento...

ZANIBELLI. Chiedo scusa del ritardo con cui intervengo alla riunione e prego l'onorevole Santi di voler continuare a presiedere la seduta. Su questo emendamento sono in grado io stesso di fornire qualche chiarimento. Ho avuto un incontro con funzionari del Ministero del lavoro e i rappresentanti del sindacato dei piloti su questa materia, essendo sorto il dubbio che, quando si parla di somme dovute a qualsiasi titolo, potrebbero essere chiamate in causa anche quelle sanzioni che possono formare oggetto di responsabilità penali della ditta inadempiente.

Se è desiderabile che la società subentrante provveda a saldare quanto dovuto dalla precedente, è anche vero però che le responsabilità penali non si possono trasferire da un soggetto all'altro.

È stata allora proposta una formula più generica con le parole « di ogni altra somma dovuta al fondo », lasciando in certo modo aperto il problema. In pratica, non si dovrebbero avere delle situazioni di questa natura, però, ove si manifestassero e ci fosse il ricorso alla magistratura, questa risolverà la que-

stione secondo i principî generali del diritto. Ma introdurre questo principio, che non si riscontra in nessun'altra disciplina che regola oggi le assicurazioni obbligatorie, ci sembrava pericoloso.

PRESIDENTE. A dir la verità, io non sono entusiasta dell'emendamento proposto. Chi subentra in un'azienda, subentra nei crediti e nei debiti, di qualsiasi natura essi sono.

ZANIBELLI. In conseguenza di mancati adempimenti, ci sono delle sanzioni civili e delle vere e proprie penalità. Ora, per quanto riguarda queste ultime, è fuori discussione che sia responsabile singolarmente la società e porle a carico del successore costituirebbe un nuovo indirizzo.

PRESIDENTE. Io sono dell'opinione che sia meglio approvare il testo del disegno di legge.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 19, 20 e 21, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

Elenchi di contribuzione.

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le Aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 è obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.

Entro il 30 giugno dello stesso anno le Aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché, in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.

(*È approvato*).

ART. 20.

Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed allo esonero degli iscritti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:

1) cognome e nome;

2) stato di famiglia;

3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;

4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.

Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle Aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le Aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.

(*È approvato*).

ART. 21.

Prescrizione dei contributi.

La prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al Fondo per la previdenza del personale di volo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

CAPO II.

LE PRESTAZIONI

ART. 22.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione.

Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando siano stati esonerati dal servizio e:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possano far valere un periodo utile di almeno 15 anni;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pen-

sione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

ETÀ	COEFFICIENTI Maschi	Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
50	0,68428	0,70105
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

Tali coefficienti potranno essere riveduti ad ogni modifica delle basi tecnico-demografiche del Fondo regolato dalla presente legge.

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico, o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che possano far valere un periodo utile di almeno cinque anni e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti e purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

L'onorevole Nucci propone che il secondo comma venga soppresso. La proposta è fatta propria dall'onorevole Veronesi.

VERONESI, *Relatore*. È ovvio che i coefficienti del punto 3) possano essere riveduti ad ogni modifica delle basi tecnico demografiche, e poiché non si indica un particolare strumento normativo diverso dalla legge per procedere a tale modifica, il comma risulta superfluo e fonte di equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma al quale si riferisce l'emendamento soppressivo presentato.

(*Non è approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 22 risulta così formulato:

CAPO II.

LE PRESTAZIONI

ART. 22.

Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione.

Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando siano stati esonerati dal servizio e:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possano far valere un periodo utile di almeno 15 anni;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

ETÀ	COEFFICIENTI Maschi	Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
50	0,68428	0,70105
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico, o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che possano far valere un periodo utile di almeno cinque anni e siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti e purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 23.

Periodi utili a pensione.

Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:

a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;

b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;

c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.

(*È approvato*).

ART. 24.

Retribuzione pensionabile.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 13, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, maggiorato della media aritmetica degli elementi retributivi previsti dalla lettera *c*) dello stesso articolo 13.

Detta media è operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servizio presso la Società dalla quale il pensionando medesimo dipendeva, ed è calcolata sugli elementi retributivi percepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi indicati alle lettere *a*) e *b*) di cui al precedente articolo 13 spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quella del pensionando, in servizio presso la stessa Società, maggiorati della media di cui al precedente comma.

Restano in ogni caso escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento, od a cause di carattere straordinario, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio nonché le variazioni retributive, intervenute nello stesso periodo, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio o di pensioni di invalidità.

(*È approvato*).

ART. 25.

Determinazione della misura della pensione.

La misura della pensione è pari a tanti trentesimi del 75 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata la pensione di invalidità di cui al precedente articolo 22 punto *b*), essere inferiore ai quindici trentesimi del 75 per cento della predetta retribuzione pensionabile.

Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili.

La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed è corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.

(*È approvato*).

ART. 26.

Accertamento dell'invalidità.

L'accertamento della inabilità di cui al punto *a*) del precedente articolo 22 è eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.

Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneità al volo, ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facoltà di ri-

correre alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa aeronautica. L'iscritto ha facoltà di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.

Il giudizio della Commissione è definitivo.

L'accertamento dell'invalidità di cui al punto *b*) del precedente articolo 22 è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 55.

(*È approvato*).

ART. 27.

Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo.

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

Durante il periodo di rioccupazione, la Società è tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.

(*È approvato*).

ART. 28.

Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione.

All'atto della cessazione della rioccupazione si provvederà alla liquidazione di una nuova pensione, ai sensi del precedente articolo 22, da calcolarsi in base alla complessiva anzianità contributiva raggiunta dallo iscritto alla data della cessazione della rioccupazione ed alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio.

Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione di cui al precedente comma, qualora la ricostituzione sia richiesta per periodi di rioccupazione ciascuno dei quali abbia avuto durata inferiore ai dodici mesi, né quando le ricostituzioni siano state già operate due volte.

In tali casi è ripristinata la corresponsione della pensione goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione del successivo articolo 35. Per i contributi versati al Fondo durante i periodi di rioccupazione che non hanno dato luogo alla ricostituzione del trattamento di pensione trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 38.

Nel caso che l'iscritto abbia optato per la liquidazione in capitale di una quota della pensione, ai sensi del successivo articolo 34, il calcolo della pensione complessiva verrà effettuato riducendo l'anzianità contributiva, che ha dato luogo al calcolo della pensione relativa, di una quota percentuale pari a quella liquidata in capitale.

(*È approvato*).

ART. 29.

Pensione al coniuge superstite ed ai figli.

Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo utile di almeno cinque anni.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari al:

75 %, con il concorso di un figlio;
90 %, con il concorso di due figli;
100 %, con il concorso di tre o più figli.

Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.

Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o ri-

conosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo articolo 30.

(*È approvato*).

ART. 30.

Pensione per i figli e gli ascendenti.

Qualora l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 %, per un solo figlio;
75 %, per due figli;
90 %, per tre figli;
100 %, per quattro o più figli.

Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purché:

1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto o del pensionato.

La misura della pensione è pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato.

Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non è subordinato ad alcuna condizione di età.

(*È approvato*).

ART. 31.

Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione.

La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:

a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni;

c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.

Perde altresì il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.

Ove si tratti della vedova, essa ha però diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilità.

(*È approvato*).

ART. 32.

Figli e persone equiparate.

Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di età non superiore ai 21 anni od anche in età superiore, purché inabili al lavoro.

Si considerano altresì equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

(*È approvato*).

ART. 33.

Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la do-

manda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purché la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

Liquidazione in capitale.

L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valor capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

b) la differenza tra il valor capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valor capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.

L'onorevole Nucci propone, al secondo comma, prima dei punti *a*) e *b*), di aggiungere la parola « nè ». L'emendamento è fatto proprio dal relatore, onorevole Veronesi.

VERONESI, *Relatore*. L'emendamento si rende necessario perché i punti *a*) e *b*) non hanno carattere alternativo, ma rappresentano due limiti che, entrambi, non è possibile superare.

DI MAURO LUIGI. Desidero fare le più ampie riserve su questo articolo. Con la questione della liquidazione in capitale, quando sia maturato il diritto alla pensione, veniamo ad aprire una falla che può diventare pericolosa nell'interesse stesso dei lavoratori, i quali, consumato il capitale, possono rimanere poi in stato di bisogno per tutta la vita.

PRESIDENTE. Questa è una facoltà che può esercitare il lavoratore, non si tratta di un obbligo. Se si offre la possibilità a chi va in pensione di avere una certa somma, non vedo perché dovremmo opporci.

DI MAURO LUIGI. Tutti noi sappiamo i drammi che sono stati vissuti da quei lavoratori liquidati in capitale dall'I.N.A.I.L., tanto è vero che siamo stati costretti ad intervenire con legge a favore di coloro che avevano avuto queste somme.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si deve dimenticare che molto personale va in congedo quando ancora è assai giovane e ha quindi bisogno di un certo capitale per poter intraprendere una qualche attività.

DI MAURO LUIGI. Io ho voluto fare solo una riserva su questo articolo.

PRESIDENTE. Le sue osservazioni hanno un certo fondamento e rimangono a verbale.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo 34 rimane pertanto così formulato.

ART. 34.

Liquidazione in capitale.

L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valor capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il capitale liquidabile non può superare:

a) né la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valor capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

Per gli iscritti volontari di cui al successivo articolo 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 35.

Adeguamenti periodici delle pensioni.

La misura delle pensioni in godimento a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della presente legge, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1965. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario, in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 15 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

(*È approvato*).

ART. 36.

Prescrizione delle rate di pensione.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 37.

Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.

Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative.

Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a ridu-

zioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

TITOLO III

Trattamento al personale cessato dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione.

CAPO I.

LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

ART. 38.

Liquidazione della posizione assicurativa.

Gli iscritti per i quali, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, e che non si avvalgano o non possano avvalersi della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, hanno diritto alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo stesso, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo.

In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresì, diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o – a domanda dell'interessato – anche prima che tale periodo sia decorso.

Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(*È approvato*).

CAPO II.

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI

ART. 39.

Prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purché possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, della aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.

Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contri-

buto volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

(*È approvato*).

ART. 40.

Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.

L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.

La pensione di anzianità è liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione è adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, spetta all'iscritto volontario che sia riconosciuto invalido ai sensi delle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.

(*È approvato*).

ART. 41.

Versamento del contributo volontario.

Il contributo volontario è versato mensilmente.

Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo o lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.

(*È approvato*).

ART. 42.

Prestazioni agli iscritti volontari.

Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

a) alla pensione di anzianità, di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;

b) alla pensione di invalidità, purché ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

(*È approvato*).

ART. 43.

Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.

La pensione di anzianità e di invalidità agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione di anzianità per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di età e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purché la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purché la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.

In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

(*È approvato*).

ART. 44.

Accertamento dell'invalidità per gli iscritti volontari.

L'invalidità dell'iscritto volontario, ai fini della pensione, è accertata con le forme e le modalità previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 26.

(*È approvato*).

TITOLO IV

Disposizioni transitorie, penali e finali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

ART. 45.

Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946.

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia già stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso Aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purché, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purché non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle Aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

(*È approvato*).

ART. 46.

Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti.

Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purché:

a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo è determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento, risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

I termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facoltà di conseguire il riconoscimento.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purché il versamento del contributo di cui alla precedente lettera *b*) pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 47.

Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1° gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive.

I contributi di previdenza integrativa già versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1° gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati.

Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e già assoggettata a contribuzione.

Il rimborso di cui ai due commi precedenti è eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il rimborso.

(*È approvato*).

ART. 48.

Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessato dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di chiedere, ai fini della pensione a carico del Fondo, nonché ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione, di cui ai precedenti articoli 39 e 40 il riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria ed all'assicurazione generale obbligatoria, anche se abbia già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa ed abbia conseguito il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria relativamente a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato:

a) alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) qualora l'interessato abbia ottenuto il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza, al versamento di un contributo pari, per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento, al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante, alla data della domanda, ad un iscritto dipendente dalla stessa Azienda dalla quale dipendeva l'interessato ed avente pari qualifica ed anzianità di quest'ultimo all'atto della cessazione dal servizio. Detto versamento deve essere eseguito entro un anno dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo.

I termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono perentori e la loro inosservanza comporta la decadenza della facoltà di conseguire il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

Il riconoscimento previsto dal presente articolo può essere chiesto, con l'osservanza delle modalità e termini di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), anche dai superstiti di coloro che, cessati dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano deceduti anteriormente a quest'ultima data, purché i superstiti stessi possano far valere i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere la pensione di riversibilità.

(*È approvato*).

ART. 49.

Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il versamento del contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 48 pervenga all'I.N.P.S. entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo.

Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'I.N.P.S.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di cui al precedente articolo 25 è quella pensionabile spettante alla data della domanda ad un iscritto avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella che l'interessato aveva all'atto della cessazione dal servizio.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, trovano applicazione, nei riguardi di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48, le disposizioni che disciplinano il trattamento di pensione in favore degli iscritti obbligatori al Fondo.

Il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dai contributi versati in loro favore nell'assicurazione generale obbligatoria durante il periodo del quale è stato concesso il riconoscimento.

(*È approvato*).

ART. 50.

Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.

Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma dal precedente articolo 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o della iscrizione di cui ai precedenti articoli 39 e 40 purché inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

Do lettura dell'articolo 51:

CAPO II.

SANZIONI

ART. 51.

Sanzioni.

Le Aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 15 per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente articolo 19, le Aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 20 la penale a carico delle Aziende è di lire 1.000 per ciascun nominativo a cui si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Prima della seduta avevo sentito formulare da altri colleghi qualche perplessità circa la dizione « pagamento di una penale » e ancora sull'uso del termine « penale » nel corso dell'articolo. Si tratta cioè della proprietà del termine « penale », che in questo caso non avrebbe il carattere di sanzione penale ma di sanzione civile o amministrativa.

GUERRINI GIORGIO. Si tratterebbe di sostituire alla parola « penale » la parola « penalità », in quanto il termine « penale » può far sorgere il dubbio che non si tratti – come invece è in effetti – di sanzione civile.

A me sembra tuttavia che i termini « penale » e « penalità » si equivalgono.

PRESIDENTE. Sono dell'opinione che non ci sia bisogno di nessuna modifica. Poiché d'altra parte non è pervenuta alla Presidenza nessuna richiesta formale di emendamento pongo in votazione l'articolo 51 nel suo testo originario.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 52.

Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per ciò che non è previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonché in materia di sanzioni penali.

(*È approvato*).

ART. 53.

Beneficî, privilegi ed esenzioni fiscali.

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché i beneficî ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

(*È approvato*).

ART. 54.

Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazioni, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.

(*È approvato*).

CAPO IV.

RICORSI
ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

ART. 55.

Ricorsi e termini per la loro presentazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 26 (primo, secondo, terzo e quarto comma), contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, per gli iscritti al Fondo, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in via amministrativa. Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni – a pena di decadenza – dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato stesso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data di ricezione della decisione del ricorso in sede amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

(*È approvato*).

ART. 56.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme di previdenza per il personale di voto dipendente da aziende di navigazione aerea » (2095):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Rossinovich, Sabatini, Sacchi, Santi, Scalia, Servadei, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI